



Il Ministro della difesa

- VISTO l'articolo 1050, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato «Codice dell'ordinamento militare», il quale prevede che l'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianità o a scelta, deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo, la cui formazione è disciplinata dall'articolo 1053 del medesimo codice;
- VISTO l'articolo 1053 del Codice dell'ordinamento militare, il quale, nel disciplinare la formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali, prevede che, alla data del 15 settembre di ogni anno, il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascuna Forza armata, per ciascun grado e ruolo, gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo;
- VISTO l'articolo 1096, comma 1, lettera *a*), del Codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui prevede che l'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, in relazione al ruolo di appartenenza, aver maturato gli anni di permanenza minima indicati per ciascun grado dal medesimo codice;
- VISTO l'articolo 1054 del Codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, ai fini della determinazione delle anzianità minime di grado richieste per l'inclusione nelle aliquote di valutazione, si fa riferimento all'anno solare di conferimento del grado rivestito;
- VISTE le tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-*bis*, 1136-*bis* e 1185-*bis* del Codice dell'ordinamento militare, che disciplinano le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali e speciali, rispettivamente, dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;
- VISTO l'articolo 2233-*quater*, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, che, nel disciplinare il regime transitorio per la formazione delle aliquote degli ufficiali, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 ottobre 2019, per l'avanzamento ai gradi di capitano e di maggiore, e gradi corrispondenti, le aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore sono stabilite con decreto del Ministro della difesa e sono determinate comprendendo ufficiali con anzianità di grado, crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in modo da consentire, a decorrere dal 2020, l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei gradi previste dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-*bis*, 1136-*bis* e 1185-*bis* del Codice dell'ordinamento militare;
- VISTO l'articolo 2233-*quater*, comma 2, lettera *b*) del Codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, per l'avanzamento ai gradi di tenente colonnello e colonnello, e gradi corrispondenti, agli ufficiali che per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 hanno beneficiato di una riduzione dei periodi di permanenza nel grado di tenente e capitano e corrispondenti rispetto a quelli previsti dalle tabelle 1, 2, 3, di cui agli articoli 1099-*bis*, 1136-*bis* e 1185-*bis*, vigenti al 31

dicembre 2016, si applica l'incremento degli anni di permanenza nei gradi di maggiore e corrispondenti, nel limite massimo di un anno, e di tenente colonnello e corrispondenti, per la parte residuale, in misura complessivamente pari alla riduzione della permanenza richiesta per l'avanzamento al grado di capitano e di maggiore, o gradi corrispondenti, di cui hanno beneficiato;

VISTO l'articolo 2233-*quater*, comma 3-*bis*, del Codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, fino all'avanzamento al grado di colonnello, e gradi corrispondenti, degli ufficiali di cui ai commi 1 e 2, lettera *b*), del medesimo articolo 2233-*quater*, le aliquote di valutazione sono stabilite con decreto del Ministro della difesa e che, per l'avanzamento al grado di maggiore, e gradi corrispondenti, possono essere previste distinte aliquote sulla base delle diverse anzianità possedute al 31 dicembre 2016;

VISTO l'articolo 2238-*ter* del Codice dell'ordinamento militare, che, nel disciplinare il regime transitorio per i generali di divisione, ammiragli di divisione e generali di divisione aerea, prevede che, in relazione all'andamento dei ruoli, sino all'anno 2033, la permanenza minima nel grado di generale di divisione, e gradi corrispondenti, per la promozione al grado di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, è fissata con decreto del Ministro della difesa in modo da includere, oltre agli ufficiali già valutati l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, i generali di divisione e gradi corrispondenti non ancora valutati che abbiano anzianità di grado anche inferiore a quelle stabilite dalle tabelle 1, 2, 3 e 4 di cui agli articoli 1099-*bis*, 1136-*bis*, 1185-*bis* e 1226-*bis* del Codice dell'ordinamento militare, e comunque non inferiore a due anni;

VISTO il decreto del Ministro della difesa 24 giugno 2025, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, visto *ex* articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, al numero 8999 in data 25 luglio 2025, e pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 21 del 30 luglio 2025, recante "Determinazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, per l'avanzamento al grado superiore nell'anno 2026";

VISTO l'articolo 2214-*sexies* del Codice dell'ordinamento militare, introdotto dall'articolo 16, comma 1, lettera *f*) del decreto legislativo 3 aprile 2026, n. 74, il quale prevede la costituzione, alla data del 1° gennaio 2027, del Corpo unico della Sanità militare;

VISTO l'articolo 2233-*septies* del Codice dell'ordinamento militare, introdotto dall'articolo 17, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 3 aprile 2026, n. 74, il quale nel disciplinare il regime transitorio per la formazione delle aliquote degli ufficiali della Sanità militare, prevede al:

- comma 1 che, sino all'anno 2033, per il ruolo normale e speciale del Corpo unico della Sanità militare, la formazione delle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore è stabilita con decreto ministeriale;
- comma 2 che, nel decreto di cui al comma 1, le aliquote sono distinte in base ai preesistenti Corpi sanitari di Forza armata e del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri;

CONSIDERATO l'andamento dei ruoli normali e speciali degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in riferimento agli avanzamenti a scelta ai gradi di colonnello e generale di corpo

d'armata, e gradi corrispondenti, per i quali si dovrà procedere all'inclusione nelle relative aliquote di valutazione degli ufficiali che abbiano maturato la permanenza minima nel grado richiesta;

RITENUTO che, ai fini del conferimento, nell'anno 2027, del grado di generale di corpo d'armata del ruolo normale delle varie armi dell'Esercito italiano, del grado di ammiraglio di squadra del ruolo normale del corpo di stato maggiore della Marina militare e del grado di generale di squadra aerea del ruolo naviganti normale dell'arma aeronautica dell'Aeronautica militare, considerato l'andamento dei ruoli in parola, sia opportuno in ragione delle delicate funzioni esercitate e delle connesse responsabilità, assicurare una più ampia possibilità di scelta con l'aumento del numero degli ufficiali con il grado, rispettivamente, di generale di divisione, ammiraglio di divisione e di generale di divisione aerea, da inserire nelle aliquote di valutazione;

CONSIDERATO l'andamento dei ruoli normali e speciali degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in riferimento all'avanzamento ad anzianità al grado di tenente colonnello, e gradi corrispondenti, per il quale si dovrà procedere al conferimento delle relative promozioni con decorrenza dal giorno del compimento dell'anzianità di grado richiesta;

CONSIDERATO che, per effetto dell'attuazione del decreto del Ministro della difesa 19 giugno 2018, recante «Rideterminazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, per l'avanzamento al grado di maggiore, e gradi corrispondenti, nell'anno 2018», registrato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, visto *ex* articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, al numero 6406 in data 25 giugno 2018, e pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 20 del 20 luglio 2018, per il conferimento delle promozioni al grado di maggiore, e gradi corrispondenti, nell'anno 2018, sono state formate, per ciascuno dei ruoli normali e speciali degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, due distinte graduatorie di merito e altrettanti quadri di avanzamento, con precedenza, nell'attribuzione delle promozioni, dei quadri riferiti ai capitani, e gradi corrispondenti, con maggiore anzianità di grado;

RAVVISATA l'esigenza di determinare le aliquote di valutazione degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali e speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello e, ad anzianità, al grado di tenente colonnello, e gradi corrispondenti, nell'anno 2027, in modo tale da assicurare un ordinato e coerente andamento dei ruoli mediante il graduale inserimento degli ufficiali aventi le permanenze minime nei gradi previste dalla nuova disciplina;

RAVVISATA l'esigenza di determinare le aliquote di valutazione degli ufficiali in servizio permanente del ruolo normale delle varie armi dell'Esercito italiano, del Corpo di stato maggiore della Marina militare e del ruolo naviganti normale dell'arma aeronautica dell'Aeronautica militare per l'avanzamento a scelta, nell'anno 2027, al grado, rispettivamente, di generale di corpo d'armata, di ammiraglio di squadra e di generale di squadra aerea, riducendo, in misura comunque non inferiore a due anni, il periodo di permanenza minima nel grado, rispettivamente, di generale di divisione, ammiraglio di divisione e di generale di divisione aerea, in modo tale

da assicurare, con il conseguente aumento del numero degli ufficiali da valutare, una più ampia possibilità di scelta;

TENUTO CONTO che le previsioni in materia di ruoli, organici e avanzamento per gli ufficiali del Corpo unico della Sanità militare, di cui agli articoli 1239-*bis* e 2233-*septies* hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2027, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 74 del 2026;

RAVVISATA l'esigenza di determinare le aliquote di valutazione relative agli ufficiali in servizio permanente del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi sanitari dell'Esercito Italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare alla data del 15 settembre 2026, in funzione delle promozioni che saranno conferite agli ufficiali del Corpo unico della Sanità militare a decorrere dal 1° gennaio 2027, ai sensi dell'articolo 2233-*quinquies* del Codice dell'ordinamento militare;

DECRETA

Art. 1

Aliquote di valutazione degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito Italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare per l'avanzamento al grado superiore nell'anno 2027

1. Le aliquote di valutazione degli ufficiali in servizio permanente, per l'avanzamento, nell'anno 2027, ai gradi di tenente colonnello, colonnello e generale di corpo d'armata, e gradi corrispondenti, dei ruoli normali e speciali dell'Esercito Italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, sono determinate:

- a) per l'Esercito Italiano, dalla tabella A allegata al presente decreto;
- b) per la Marina militare, dalla tabella B allegata al presente decreto;
- c) per l'Aeronautica militare, dalla tabella C allegata al presente decreto.

IL MINISTRO

Firmato Digitalmente da/Signed by:

GUIDO CROSETTO

In Data/On Date:

giovedì 3 settembre 2026 16:33:02



ESERCITO ITALIANO

ALIQUOTE DI VALUTAZIONE – ANNO 2026			
PER L’AVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE NELL’ANNO 2027			
RUOLO		GRADO	ANZIANITÀ DI GRADO UGUALE O ANTERIORE
R U O L I N O R M A L I	ARMI DI FANTERIA CAVALLERIA ARTIGLIERIA GENIO TRASMISSIONI	generale di divisione	31 dicembre 2024
		tenente colonnello	31 dicembre 2022
		maggiore	31 dicembre 2022
	ARMA DEI TRASPORTI E MATERIALI	tenente colonnello	31 dicembre 2020
		maggiore	31 dicembre 2022
	CORPO DEGLI INGEGNERI	tenente colonnello	31 dicembre 2020
		maggiore	31 dicembre 2022
	CORPO SANITARIO	tenente colonnello	31 dicembre 2020
		maggiore	31 dicembre 2022
	CORPO DI COMMISSARIATO	tenente colonnello	31 dicembre 2020
		maggiore	31 dicembre 2022

R U O L I S P E C I A L I	ARMI: FANTERIA CAVALLERIA ARTIGLIERIA GENIO TRASMISSIONI	tenente colonnello	31 dicembre 2019
		maggiore	31 dicembre 2021
	ARMA DEI TRASPORTI E MATERIALI	tenente colonnello	31 dicembre 2019
		maggiore	31 dicembre 2021
	CORPO SANITARIO	tenente colonnello	31 dicembre 2019
		maggiore	31 dicembre 2021
	CORPO DI COMMISSARIATO	tenente colonnello	31 dicembre 2019
		maggiore	31 dicembre 2021

MARINA MILITARE

ALIQUOTE DI VALUTAZIONE – ANNO 2026			
PER L’AVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE NELL’ANNO 2027			
RUOLO		GRADO	ANZIANITÀ DI GRADO UGUALE O ANTERIORE
R U O L I N O R M A L I	CORPO DI STATO MAGGIORE	ammiraglio di divisione	31 dicembre 2024
		capitano di fregata	31 dicembre 2022
		capitano di corvetta	31 dicembre 2022
	CORPO DEL GENIO DELLA MARINA	capitano di fregata	31 dicembre 2020
		capitano di corvetta	31 dicembre 2022
	CORPO SANITARIO MILITARE MARITTIMO	capitano di fregata	31 dicembre 2020
		capitano di corvetta	31 dicembre 2022
	CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO	capitano di fregata	31 dicembre 2020
		capitano di corvetta	31 dicembre 2022
	CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO	capitano di fregata	31 dicembre 2020
		capitano di corvetta	31 dicembre 2022

R U O L I S P E C I A L I	CORPO DI STATO MAGGIORE	capitano di fregata	31 dicembre 2019
		capitano di corvetta	31 dicembre 2021
	CORPO DEL GENIO DELLA MARINA	capitano di fregata	31 dicembre 2019
		capitano di corvetta	31 dicembre 2021
	CORPO SANITARIO MILITARE MARITTIMO	capitano di fregata	31 dicembre 2019
		capitano di corvetta	31 dicembre 2021
	CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO	capitano di fregata	31 dicembre 2019
		capitano di corvetta	31 dicembre 2021
	CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO	capitano di fregata	31 dicembre 2019
		capitano di corvetta	31 dicembre 2021

AERONAUTICA MILITARE

ALIQUOTE DI VALUTAZIONE – ANNO 2026

PER L’AVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE NELL’ANNO 2027

RUOLO		GRADO	ANZIANITÀ DI GRADO UGUALE O ANTERIORE
R U O L I N O R M A L I	NAVIGANTI DELL’ARMA AERONAUTICA	generale di divisione aerea	31 dicembre 2024
		tenente colonnello	31 dicembre 2023
		maggiore	31 dicembre 2022
	ARMI DELL’ARMA AERONAUTICA	tenente colonnello	31 dicembre 2020
		maggiore	31 dicembre 2022
	CORPO DEL GENIO AERONAUTICO	tenente colonnello	31 dicembre 2020 (*)
		maggiore	31 dicembre 2022
	CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO	tenente colonnello	31 dicembre 2020
		maggiore	31 dicembre 2022
	CORPO SANITARIO AERONAUTICO	tenente colonnello	31 dicembre 2020
		maggiore	31 dicembre 2022

R U O L I S P E C I A L I	NAVIGANTI DELL’ARMA AERONAUTICA	tenente colonnello	31 dicembre 2018
		maggiore	31 dicembre 2021
	ARMI DELL’ARMA AERONAUTICA	tenente colonnello	31 dicembre 2019
		maggiore	31 dicembre 2021
	CORPO DEL GENIO AERONAUTICO	tenente colonnello	31 dicembre 2019
		maggiore	31 dicembre 2021 (*)
	CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO	tenente colonnello	31 dicembre 2019
		maggiore	31 dicembre 2021
	CORPO SANITARIO AERONAUTICO	tenente colonnello	31 dicembre 2019 (*)
		maggiore	31 dicembre 2021(*)

(*) Non risultano presenti in ruolo Ufficiali in 1^ valutazione in possesso dell’anzianità minima richiesta per l’avanzamento.